



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento
(Ufficio del Procuratore della Repubblica Giuseppe AMATO)

Ai colleghi

All'Ufficio Esecuzione

e, per conoscenza,

Al Dirigente amministrativo

Oggetto: Sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 2016: declaratoria di incostituzionalità dell'articolo 75 *bis* del dpr n. 309 del 1990

Segnalo la sentenza della Corte costituzionale 20 aprile 2016- 6 maggio 2016 n. 94 [che si allega], con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale – per violazione dell'articolo 77, comma 2, della Costituzione, che regola la procedura di conversione dei decreti-legge – dell'articolo 4-*quater* del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 272, come convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 2006 n. 49, che ha introdotto l'articolo 75 *bis* del dpr 9 ottobre 1990, n. 309.

La sentenza, come era ovvio prevedere, si pone in coerente sviluppo della nota sentenza n. 32 del 2014 con cui già la Corte costituzionale avevo “dichiarato l'illegittimità costituzionale – per violazione dell'articolo 77, comma 2, della Costituzione, che regola la procedura di conversione dei decreti-legge – degli articoli 4-*bis* e 4-*vicies ter* del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 272, come convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 2006 n. 49, così rimuovendo le modifiche apportate con le norme dichiarate illegittime agli articoli 73, 13 e 14 del dpr 9 ottobre 1990, n. 309.

L'intervento ha ora riguardato la disciplina sanzionatoria amministrativa delle sostanze stupefacenti, con riguardo alla disposizioni contenuta nell'articolo 75 *bis* del dpr n. 309 del 1990, che aveva costituito una delle novità delle legge Fini-Giovanardi.

Ne è derivata la caducazione parziale del sistema sanzionatorio amministrativo introdotto con la legge n. 49 del 2006 diretto a colpire le violazioni che risultavano [più] pericolose per la collettività.

Infatti, come è noto, accanto alle sanzioni previste dall'articolo 75, di competenza del prefetto, erano state quindi introdotte le sanzioni, molto più invasive, configurate nell'articolo 75 *bis*, applicabili dal questore, ma con il necessario intervento dell'autorità giudiziaria (il giudice di pace) che doveva convalidare l'operato dell'autorità amministrativa.

Il meccanismo configurato nell'articolo 75 *bis* era destinato ad operare, non tanto (o non solo) nei confronti del trasgressore recidivo, bensì nei confronti di chi, oltre ad avere tenuto la condotta

di cui all'articolo 75, anche per la prima volta, lo avesse fatto con modalità oggettive e soggettive o in circostanze tali da poter creare pericolo per la sicurezza pubblica.

Ciò che rilevava, quindi, era la pericolosità, oggettiva e/o soggettiva, della condotta. A tal riguardo, veniva attribuito rilievo alla personalità del trasgressore: doveva trattarsi di soggetto già condannato, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio ovvero già sanzionato per violazione delle norme della stessa legge sugli stupefacenti ovvero, ancora, già destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza. E veniva attribuito rilievo, accanto a tale parametro soggettivo, alle modalità o circostanze dell'uso, nel senso che dovevano trattarsi di modalità o circostanze pericolose per la sicurezza pubblica. Nella relazione di accompagnamento al progetto governativo, a titolo esemplificativo, si faceva il caso di chi, già condannato per il reato di cui all'articolo 73 del dpr 309/90, fosse sorpreso con la disponibilità di droghe nei pressi di una scuola in orario di entrata ed uscita degli alunni, ed il caso di chi, già sanzionato per una violazione del codice della strada (eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti...), venisse sorpreso fuori da una discoteca alla guida di una vettura essendo sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

La maggiore incisività del meccanismo repressivo veniva perseguita, nell'articolo 75 bis, (ri)proponendo quelle sanzioni interdittive *lato sensu* della libertà di movimento che efficacemente già erano [e sono] applicate per contrastare le condotte di violenza realizzate in occasione di manifestazioni sportive (obbligo di presentazione presso un ufficio di polizia, obbligo di rientrare nella propria abitazione entro una determinata ora e di non uscirne prima di una determinata ora, ecc.: cfr. articolo 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401) e prevedendo l'ulteriore misura sanzionatoria del "divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore"; sanzione, quest'ultima, ritenuta non solo particolarmente efficace sotto il profilo della repressione, ma soprattutto utile in un'ottica di tutela della collettività, soddisfatta con la derivatane interdizione della circolazione di mezzi condotti da soggetti della cui idoneità alla guida poteva fondatamente dubitarsi.

La maggiore gravità delle sanzioni, in coerenza del resto con la disciplina di contrasto delle condotte di violenza in occasione delle manifestazione sportive, aveva imposto di configurare un meccanismo di tutela giurisdizionale. Si spiegava, così, che le sanzioni *ex* articolo 75 bis, pur imposte dal questore, dovessero essere convalidate dalla autorità giudiziaria, cui l'autorità amministrativa doveva trasmettere gli atti per la convalida.

Tutto questo meccanismo è stato ora caducato dalla Corte costituzionale, per le stesse ragioni "procedurali" già poste alla base della sentenza n. 32 del 2014.

Il principio costituzionale violato è stato individuato nell'articolo 77, comma 2, della Costituzione, essendosi evidenziato il "difetto di omogeneità", e quindi di nesso funzionale, tra le disposizioni del decreto legge e quelle impugnate, introdotte nella legge di conversione.

Dalla dichiarazione di incostituzionalità discende, allora, non solo la caducazione per il futuro dello strumento sanzionatorio aggravato [ergo, per l'uso personale le uniche sanzioni rimangono solo quelle previste dall'articolo 75 del dpr n. 309 del 1990], ma, soprattutto, consegue la caducazione delle sanzioni attualmente irrogate [incombente di pertinenza del Questore] e, ovviamente, la caducazione delle sentenze che, in ipotesi, fossero intervenute a sanzionare le condotte violative delle sanzioni irrogate in via amministrativa [cfr. articolo 75 bis, comma 6, del dpr n. 309 del 1990]: in tutta evidenza, tali sentenze dovrebbe essere revocate in sede esecutiva ex articolo 673 del Cpp.

Per l'effetto, è opportuno che i procedimenti pendenti per il reato di cui all'articolo 75 bis, comma 6, vengano definiti o con l'archiviazione se in fase di indagine ovvero con sentenza di assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato se già è stata esercitata l'azione penale.

In fase di esecuzione, l'Ufficio verificherà eventuali sentenze definitive per l'attivazione *ex officio* ai fini della revoca.

Ringrazio per l'attenzione.

Trento, 21 maggio 2016

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Giuseppe Amato

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giuseppe Amato', written over the printed name.

Sentenza 94/2016

Giudizio

Presidente GROSSI - Redattore CARTABIA

Camera di Consiglio del 20/04/2016 Decisione del 20/04/2016

Deposito del 06/05/2016 Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate: Art. 4 quater del decreto-legge 30/12/2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1°, della legge 21/02/2006, n. 49, che ha introdotto l'art. 75 bis del decreto del Presidente della Repubblica 09/10/1990, n. 309.

Massime:

Atti decisi: ord. 247/2015

SENTENZA N. 94

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4-quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, che ha introdotto l'art. 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promosso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Nola nel procedimento penale nei confronti di P.V., con ordinanza del 22 giugno 2015, iscritta al n. 247 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2015.
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 2016 il Giudice relatore Marta Cartabia.

Ritenuto in fatto

1.- Con ordinanza del 22 giugno 2015 (reg. ord. n. 247 del 2015), notificata il successivo 1° luglio, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Nola ha sollevato, in riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, che introduce l'art. 75-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

In particolare, il rimettente lamenta che la disposizione censurata, introdotta in sede di conversione del d.l. n. 272 del 2005, abbia contenuto disomogeneo rispetto al decreto-legge e difetti, inoltre, dei necessari requisiti di necessità e urgenza, in tal modo violando il citato art. 77, secondo comma, Cost.

1.1.– In punto di rilevanza, il giudice a quo ha premesso di essere investito della richiesta di emissione di un decreto penale di condanna nei confronti di P.V., per il reato ex art. 75-bis, commi 1, lettera a) e 6, del d.P.R. n. 309 del 1990, contestatogli per avere egli contravvenuto al provvedimento emesso nei suoi confronti dal Questore di Napoli il 3 novembre 2014.

Il rimettente ha poi precisato che, in assenza del vizio della disposizione censurata, la richiesta di condanna dovrebbe accogliersi, non sussistendo motivi di rigetto della stessa o di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Né sarebbe praticabile una interpretazione conforme, in quanto il vulnus costituzionale è rappresentato dalla stessa esistenza della disposizione incriminatrice.

1.2.– In punto di non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo, nel ritenere condivisibili le considerazioni svolte dallo stesso pubblico ministero sul contrasto della disposizione in esame con l'art. 77, secondo comma, Cost., ha ulteriormente osservato come la questione sia analoga a quella già affrontata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 32 del 2014, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del citato d.l. n. 272 del 2005, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. n. 49 del 2006.

Anche in quel caso la Corte aveva ritenuto la disomogeneità delle disposizioni in allora censurate – che avevano ridisegnato l'apparato repressivo in materia di stupefacenti – rispetto al contenuto originario del medesimo decreto-legge, ravvisando quindi la violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost.

Allo stesso modo, il citato art. 4-quater, introducendo l'art. 75-bis nel d.P.R. n. 309 del 1990, ha previsto, in sede di conversione dell'originario decreto-legge, una disposizione di carattere sostanziale e sanzionatorio totalmente disomogenea rispetto all'unica disposizione cui poteva riferirsi, tra quelle riguardanti la sicurezza e i finanziamenti relativi alle Olimpiadi invernali che si sarebbero dovute tenere, vale a dire l'art. 4 del d.l. n. 272 del 2005, la cui connotazione finalistica era ed è esclusivamente quella processuale ed esecutiva, di impedire l'interruzione dei programmi di recupero di determinate categorie di tossicodipendenti recidivi.

Secondo il rimettente, dunque, anche la disposizione introdotta dall'art. 4-quater risulta affetta dal medesimo vizio procedurale rilevato dalla Corte costituzionale con riguardo agli artt. 4-bis e 4-vicies ter della medesima legge di conversione, per mancanza del requisito di omogeneità ex art. 77, secondo comma, Cost.

Pertanto, il giudice ha rimarcato come la disposizione censurata debba ritenersi priva anche dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'art. 77, secondo comma, Cost., violato pertanto sotto questo ulteriore profilo.

Considerato in diritto

1.– Con ordinanza del 22 giugno 2015 (reg. ord. n. 247 del 2015), notificata il successivo 1° luglio, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Nola ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di

tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, che introduce l'art. 75-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), ritenendo che la disposizione censurata violi l'art. 77, secondo comma, Cost.

In particolare, il giudice a quo ha osservato che l'art. 4-quater del d.l. n. 272 del 2005, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. n. 49 del 2006, ha introdotto, esclusivamente in sede di conversione, l'art. 75-bis del d.P.R. n. 309 del 1990, che contiene una contravvenzione per l'inosservanza di misure di prevenzione nei confronti di tossicodipendenti, istituite con la medesima disposizione.

Secondo il rimettente, la disposizione censurata, introdotta con la sola legge di conversione, difetterebbe del requisito di omogeneità rispetto alle norme contenute nell'originario decreto-legge, così violando l'art. 77, secondo comma, Cost., analogamente a quanto già ritenuto dalla Corte costituzionale in relazione agli art. 4-bis e 4-vicies ter del medesimo d.l. n. 272 del 2005, come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. n. 49 del 2006, che per questa ragione li ha dichiarati illegittimi con la sentenza n. 32 del 2014.

In via subordinata, il giudice a quo ha ritenuto che, ove non venisse accolta la censura principale, in ogni caso difetterebbero i presupposti della straordinaria necessità e urgenza di provvedere, stabiliti dal medesimo art. 77, secondo comma, Cost. che, pertanto, dovrebbe ritenersi violato anche sotto questo ulteriore profilo.

2.- In via preliminare, in punto di determinazione del thema decidendum, questa Corte osserva che il dispositivo dell'ordinanza di rimessione deve essere letto unitamente alla sua motivazione, dalla quale si evince chiaramente che le censure sollevate dal rimettente attengono a un vizio dell'intero art. 4-quater del d.l. n. 272 del 2005, come convertito dall'art. 1, comma 1, della l. n. 49 del 2006, dipendente dalla disomogeneità del suo contenuto rispetto a quello dell'originario decreto-legge. Il citato art. 4-quater introduce, nel d.P.R. n. 309 del 1990, l'art. 75-bis che prevede (commi da 1 a 5 e comma 7) la possibilità di assoggettare a determinate misure di prevenzione i soggetti tossicodipendenti che abbiano commesso illeciti amministrativi in materia di sostanze stupefacenti ai sensi del precedente art. 75, qualora, in relazione alle modalità e alle circostanze, possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica; l'inosservanza di tali misure di prevenzione integra una contravvenzione punita con l'arresto da tre a diciotto mesi (comma 6).

Il contenuto normativo della disposizione impugnata è rappresentato, dunque, dall'inestricabile collegamento tra la previsione di particolari misure di prevenzione nei confronti di persone tossicodipendenti e di una contravvenzione per il caso della loro inosservanza.

Conseguentemente deve ritenersi che l'oggetto della questione di legittimità costituzionale sia costituito dal citato art. 4-quater nella sua integralità.

3.- Sempre in via preliminare deve rilevarsi che l'ordinanza di rimessione non presenta profili di inammissibilità, contenendo un'adeguata illustrazione dei termini del fatto e delle disposizioni normative implicate, nonché dei profili di illegittimità costituzionale denunciati, con chiara indicazione dei parametri costituzionali e della conferente giurisprudenza della Corte costituzionale a fondamento della censura.

Nessuna interpretazione orientata o adeguatrice risulta possibile, posto che è la stessa introduzione dell'articolo censurato a essere ritenuta illegittima, in quanto effettuata con una procedura viziata. Evidente, oltre che espressamente motivata, risulta, infine, la rilevanza della questione, posto che la dichiarazione di illegittimità della disposizione impugnata travolgerebbe la contravvenzione oggetto del giudizio a quo.

4.- Nel merito la questione è fondata.

4.1.- La Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2014, ha già dichiarato l'illegittimità di altre disposizioni introdotte in sede di conversione del d.l. n. 272 del 2005, per eterogeneità delle medesime rispetto al contenuto, alla finalità e alla ratio complessiva dell'originario decreto-legge.

Segnatamente, la citata pronuncia, che costituisce un precedente specifico in materia, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272 del 2005: il primo (art. 4-bis) – modificando l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 – ha previsto una medesima cornice edittale per le violazioni concernenti tutte le sostanze stupefacenti, unificando il trattamento sanzionatorio che, in precedenza, era differenziato a seconda che i reati avessero per oggetto le sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nelle tabelle II e IV (cosiddette “droghe leggere”) ovvero quelle incluse nelle tabelle I e III (cosiddette “droghe pesanti”); il secondo (art. 4-vicies ter) ha parallelamente modificato il precedente sistema tabellare stabilito dagli artt. 13 e 14 dello stesso d.P.R. n. 309 del 1990, includendo nella nuova tabella I gli stupefacenti che prima erano distinti in differenti gruppi.

4.2.– Le considerazioni sviluppate con la citata sentenza n. 32 del 2014 – che hanno indotto questa Corte a censurare la disomogeneità delle disposizioni aggiunte dagli artt. 4-bis e 4-vicies ter rispetto all'originario decreto-legge – valgono anche per la disposizione oggi censurata di cui all'art. 4-quater.

Infatti, le norme originarie – contenute in un provvedimento significativamente titolato all'inizio «Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi» – riguardano l'assunzione di personale della Polizia di Stato (art. 1), misure per assicurare la funzionalità all'Amministrazione civile dell'interno (art. 2), finanziamenti per le Olimpiadi invernali (art. 3), il recupero dei tossicodipendenti detenuti (art. 4) e il diritto di voto degli italiani residenti all'estero (art. 5).

Anche nel presente giudizio, come in quello definito con la sentenza n. 32 del 2014, l'unica previsione alla quale, in ipotesi, potrebbe ricollegarsi la disposizione impugnata introdotta dalla legge di conversione, è l'art. 4, la cui connotazione finalistica era ed è quella di impedire l'interruzione del programma di recupero di determinate categorie di tossicodipendenti recidivi. Nei confronti di questi ultimi era, infatti, intervenuta la allora recentissima legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), cosiddetta “legge ex Cirielli”, che, con il suo art. 8, aveva aggiunto l'art. 94-bis al d.P.R. n. 309 del 1990, riducendo da quattro a tre anni la pena massima che, per i recidivi, consentiva l'affidamento in prova per l'attuazione di un programma terapeutico di recupero dalla tossicodipendenza; inoltre, l'art. 9 della medesima legge aveva aggiunto la lettera c) al comma 9 dell'art. 656 del codice di procedura penale, escludendo la sospensione della esecuzione della pena per i recidivi, anche se tossicodipendenti inseriti in un programma terapeutico di recupero.

Il Governo, ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire l'efficacia dei citati programmi di recupero anche in caso di recidiva, aveva abrogato, con l'art. 4 del d.l. n. 272 del 2005, il predetto art. 94-bis e aveva modificato l'art. 656, comma 9, lettera c), cod. proc. pen., ripristinando la sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti dei tossicodipendenti con un programma terapeutico in atto, alle condizioni precedentemente previste.

L'art. 4 dell'originario testo del decreto-legge contiene, pertanto, norme di natura processuale, attinenti alle modalità di esecuzione della pena, il cui fine è quello di impedire l'interruzione dei programmi di recupero dalla tossicodipendenza.

4.3.– Diversamente, la disposizione di cui all'art. 4-quater, oggetto del presente giudizio e introdotta dalla legge di conversione, prevede anche norme a carattere sostanziale, del tutto svincolate da finalità di recupero del tossicodipendente, ma piuttosto orientate a finalità di prevenzione di pericoli per la sicurezza pubblica.

Pur contenute in un'unica disposizione, le norme di nuova introduzione hanno una portata sistematica e coinvolgono istituti di estrema delicatezza, quali sono quelli delle misure di prevenzione atipiche e delle reazioni sanzionatorie alla loro violazione.

L'esame del contenuto della disposizione impugnata denota, pertanto, la palese estraneità delle disposizioni censurate, aggiunte in sede di conversione, rispetto ai contenuti e alle finalità del

decreto-legge in cui sono state inserite, in modo da evidenziare, sotto questo profilo, una violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost. per difetto del necessario requisito dell'omogeneità, in assenza di qualsivoglia nesso funzionale tra le disposizioni del decreto-legge e quelle introdotte, con emendamento, in fase di conversione.

Restano assorbiti gli altri motivi di censura.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-quater del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), come convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, che introduce l'art. 75-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2016.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA